



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE B02

UFFICIO DI PIANO VIA GIUSEPPE MAZZINI N. 13
82018 - SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN) - C.F. 01752300622
Tel. e fax 0824/58214 e-mail aziendaconsortileb02@libero.it; aziendaconsortileb02@pec.it

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI DA ACCREDITARE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA E ALLA GENITORIALITÀ (cod nom. C3) NELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE B02

PREMESSO:

- Che l'ASC B02 condividendo quanto stabilito dalla legislazione nazionale e regionale vigente, attraverso l'accreditamento di proposte multiple, ha promosso un sistema integrato, pubblico e privato, entro cui l'Azienda svolge il ruolo di fornitore di servizi, allo scopo di:
 - Garantire ai cittadini la libera scelta dell'Ente erogatore delle prestazioni sociali e assistenziali;
 - Favorire il miglioramento incrementale della qualità e dell'efficacia degli interventi e dei servizi da implementare in risposta ai bisogni sociali della cittadinanza;
 - Valorizzare e sviluppare le risorse della comunità orientandole alla migliore soddisfazione possibile dei bisogni dei cittadini in difficoltà.
- Che l'ASC B02 intende attivare il Servizio di Assistenza domiciliare di sostegno alla famiglia e alla genitorialità (cod nom. C3) in forma indiretta ossia facendo ricorso all'accreditamento di Enti del privato sociale, in possesso dei requisiti organizzativi e strutturali previsti nel presente avviso, allo scopo di perseguire le sopradette finalità;
- Che il Servizio di Assistenza domiciliare di sostegno alla famiglia e alla genitorialità è indirizzato alle famiglie con uno o più minori e/ o individuate dai Servizi Sociali Territoriali, caratterizzate dalle seguenti situazioni:
 - famiglie con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile;
 - famiglie fortemente conflittuali;
 - famiglie che presentano gravi problematiche sociali quali: detenzione in Istituto di Pena di un componente, alcolismo, tossicodipendenza, patologie psichiatriche ed altro;
 - famiglie monoparentali con particolari difficoltà;
 - famiglie e minori de-istituzionalizzati;
 - famiglie con situazioni pregiudizievoli per i minori;
 - famiglie a rischio di maltrattamenti ed abusi;
 - famiglie dove vi è inadeguatezza del ruolo genitoriale;
 - famiglie negligenti.
- Che l'accreditamento si propone come una procedura di evidenza pubblica che consente di regolare il sistema di definizione e realizzazione dei servizi al fine di:
 - ✓ Aumentare i livelli di offerta e la disponibilità di "acquisto" mediante libera scelta del Cittadino attraverso titoli sociali (voucher);
 - ✓ Rendere tassativi, espliciti e verificabili i livelli di qualità ritenuti essenziali per ogni tipo di servizio ;



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE B02

UFFICIO DI PIANO VIA GIUSEPPE MAZZINI N. 13
82018 - SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN) - C.F. 01752300622
Tel. e fax 0824/58214 e-mail aziendaconsortileb02@libero.it; aziendaconsortileb02@pec.it

- ✓ Incoraggiare gli enti gestori ad adottare strumenti che migliorino la qualità del servizio nel tempo fino a raggiungere livelli di eccellenza;

PRESO ATTO CHE:

L'importo previsto per l'espletamento del servizio è pari ad € 277.888,48 (iva inclusa al 5%) ed € 264.655,70 al netto dell'iva di cui € 97.888,48 a valere sul FNPS 2019, € 85.000 a valere sul FNPS 2020, € 95.000 a valere sul FNPS 2021.

VISTI:

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" ed, in particolare, l'art.18 della legge medesima che prevede l'adozione del piano nazionale e dei piani regionali degli interventi e dei servizi sociali;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della L. 328/00;
- il Regolamento n. 4/2014 di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328);
- la L.R. 11/2007, L.R. 15/2012 e la D.G.R.C n. 320/2012;
- Le linee guida n 17 recanti indicazioni in materia di affidamento ai servizi sociali approvate con Delibera n. 382 del 27/07/2022;

Con il presente Avviso pubblico è indetta la procedura per l'accreditamento dei soggetti del Terzo Settore che richiedono l'ammissione all'elenco degli Enti accreditati all'erogazione del Servizio di Assistenza domiciliare di sostegno alla famiglia e alla genitorialità (cod nom. C3).

Per quanto premesso e considerato, il Direttore

RENDE NOTO

- Che intende istituire un Elenco di soggetti autorizzati ad espletare il Servizio di Assistenza domiciliare di sostegno alla famiglia e alla genitorialità (cod nom. C3), nei confronti di utenti residenti nel territorio dell'ASC B02 (*Apice, Buonalbergo, Calvi, Castelpoto, Cautano, Foglianise, Paduli, Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietrelcina, Ponte, San Giorgio del Sannio, San Martino Sannita, San Nazario, San Nicola Manfredi, Sant'Angelo a Cupolo, Sant'Arcangelo Trimonte, Torrecuso, Vitulano*);
- Che tra i soggetti, inseriti nell'elenco degli Enti accreditati, e l'ASC B02 sarà sottoscritto un apposito Patto di Accreditamento che definisce l'insieme degli impegni formali che il soggetto accreditato accetta di rispettare per l'intera durata di efficacia dell'iscrizione all'Elenco
- Che le attività inerenti il servizio di educativa domiciliare dovranno essere svolte, ove necessario e su richiesta, in tutti i Comuni dell'ASC B02;
- Che il servizio è erogabile agli Aveni Diritto, a mezzo di Buoni di Servizio (voucher), valevoli per l'acquisto di specifiche prestazioni socio-assistenziali domiciliari presso organismi ed enti



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE B02

UFFICIO DI PIANO VIA GIUSEPPE MAZZINI N. 13

82018 - SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN) - C.F. 01752300622

Tel. e fax 0824/58214 e-mail aziendaconsortileb02@libero.it; aziendaconsortileb02@pec.it

no profit riconosciuti e accreditati in armonia con quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000 n°328 e dalla L.R. n 11/2007;

- Che Il sistema di accreditamento, con erogazione delle prestazioni sociali attraverso “buoni servizio” è stato introdotto dalla Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, ove all’articolo 17 stabilisce che “i Comuni possono prevedere la concessione di titoli validi per l’acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali. I suddetti “titoli” assumono anche la denominazione di “voucher sociali”. La Regione Campania, con il Regolamento n. 4 del 7 aprile 2014 ha disciplinato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera d), della legge regionale n.11/2007 , le procedure, le condizioni, i requisiti comuni e i criteri di qualità per l’esercizio dei servizi del sistema integrato nonché l’esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza riservate ai comuni associati negli ambiti territoriali ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale;
- Che con il sistema dell’accreditamento l’Azienda intende promuovere la valorizzazione complessiva degli attori sociali territoriali e un regime di “concorrenza pubblica”, con conseguente incremento dei livelli qualitativi di servizio.
- Che il Buono di Servizio può essere speso solo presso fornitori inseriti nell’ apposito Elenco distrettuale, legittimati tramite la sottoscrizione del Patto di Accreditamento;
- Che l’emissione del Buono di Servizio consentirà la realizzazione degli interventi, aventi finalità inerenti il servizio di educativa domiciliare, previste nei Progetti educativi individualizzati concordati dal Servizio Sociale comunale, dai Soggetti istituzionali coinvolti nella gestione del caso, dal Beneficiario, dall’esercente la responsabilità genitoriale in caso di minori.
- Che l’iscrizione nell’Elenco non comporterà di per sé alcun obbligo per l’Azienda, che metterà a disposizione degli utenti l’elenco degli enti accreditati.
- Si specifica, così come anche chiarito dal Consiglio di Stato, che la presente procedura non costituisce una procedura per l’aggiudicazione di un appalto pubblico, quanto piuttosto un procedimento di accreditamento di fornitori qualificati che possono erogare i servizi e le prestazioni definite dal presente Avviso e dei suoi allegati, a favore degli utenti residenti nei Comuni Consorziati, beneficiari del Servizio di Assistenza domiciliare di sostegno alla famiglia e alla genitorialità (cod nom. C3).

Art. 1 - TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

Trattasi delle prestazioni erogate direttamente al minore e/o all’intero nucleo familiare da parte dell’Educatore Professionale e/o psicologo/a, al domicilio o in altro luogo concordato nel progetto individualizzato, con l’equipe, i servizi referenti e la famiglia:

- **Interventi atti a favorire processi di responsabilizzazione dei ruoli attraverso:** il supporto pedagogico, azioni che favoriscano l’acquisizione di adeguate modalità di comunicazione



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE B02

UFFICIO DI PIANO VIA GIUSEPPE MAZZINI N. 13
82018 - SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN) - C.F. 01752300622
Tel. e fax 0824/58214 e-mail aziendaconsortileb02@libero.it; aziendaconsortileb02@pec.it

intrafamiliari, tutoraggio, azioni che promuovono l'integrazione e l'inserimento sociale della famiglia sul territorio, azioni di supporto alla gestione del ménage familiare.

- **Interventi educativi rivolti direttamente al minore**, in rapporto all'età dello stesso, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo personale ed i rapporti con i membri del nucleo familiare e del contesto socio-ambientale di riferimento (cura di sé e gestione dei propri spazi di vita, capacità di gestire il materiale scolastico e l'organizzazione nello studio, accompagnamento nelle relazioni con il gruppo dei pari, accompagnamento allo sviluppo di autonomie attraverso esperienze pratiche in vari settori);
- **Gli interventi di sostegno alla famiglia** nello svolgimento delle sue funzioni educative e di cura attraverso l'educazione all'ascolto e la comprensione dei bisogni del minore, la definizione condivisa e la reciproca osservazione delle regole educative, la funzione di mediazione delle relazioni familiari, il sostegno ai genitori nell'imparare a gestire il rapporto con i servizi e le istituzioni, la funzione di stimolo e traduzione pratica nella gestione delle risorse e dell'organizzazione familiare dei principi educativi e del rispetto dei componenti del nucleo, le attività di coordinamento e di mediazione con le agenzie socio-educative e ricreative del territorio.

Il progetto sarà oggetto di valutazioni mensili, da parte dell'Equipe del centro famiglia e dell'assistente sociale territorialmente competente titolare della presa in carico del nucleo familiare e, riguardanti l'andamento della situazione, il conseguimento degli obiettivi prefissati, per verificare l'efficacia degli interventi e procedere, eventualmente, alla riformulazione degli interventi.

Il servizio dovrà essere erogato da personale in possesso della qualifica di educatore/educatrice professionale e/o psicologo/a iscritto/a all'albo professionale.

ART. 2 – SOGGETTI AMMISSIBILI

La partecipazione è riservata ai soggetti del Terzo Settore di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e all'articolo 13 della Legge Regionale n. 11 del 2017, regolarmente iscritte da almeno sei mesi ai rispettivi albi regionali e nazionali, ad eccezione delle organizzazioni di volontariato, in possesso di tutti i requisiti di ammissione richiesti e che abbiano nelle loro finalità statutarie la erogazione di servizi sociali e socio-sanitari domiciliari e territoriali.

ART. 3 – DURATA DELL'ACCREDITAMENTO

L'accREDITAMENTO previsto dal presente bando ha validità biennale con possibilità di proroga e/o rinnovo agli stessi patti e condizioni e comunque fino ad esaurimento dei fondi.

La tariffa riferita al costo orario del servizio di educativa è € 21,50 (IVA inclusa).

Tale importo rimarrà invariato per l'intera durata dell'accREDITAMENTO.

E' escluso il rinnovo tacito. L'Azienda Speciale Consortile B02 dispone con atto scritto e motivato entro la sua scadenza, il rinnovo del Patto di AccredITAMENTO ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente accREDITATO e di acquisirne formale accETTazione.

Ogni eventuale modifica dei requisiti di accREDITAMENTO dovrà essere comunicata tempestivamente all'Ufficio di Piano all'indirizzo pec: aziendaconsortileb02@pec.it



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE B02

UFFICIO DI PIANO VIA GIUSEPPE MAZZINI N. 13
82018 - SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN) - C.F. 01752300622
Tel. e fax 0824/58214 e-mail aziendaconsortileb02@libero.it; aziendaconsortileb02@pec.it

Per poter procedere alla cancellazione del proprio Ente dall'elenco è necessario presentare formale richiesta al medesimo indirizzo pec sopra riportato.

ART. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

È ammessa la partecipazione in forma esclusivamente mono soggettiva non raggruppata. Non è permesso il ricorso all'Istituto dell'Avvalimento per alcuno dei requisiti di Ordine Generale, di capacità Economica e Finanziaria, Idoneità Professionale, Tecnica e Professionale, di seguito definiti. I soggetti che sono in già in possesso del provvedimento di accreditamento per il servizio di Assistenza domiciliare di sostegno alla famiglia e alla genitorialità (cod nom. C3) – servizi domiciliari e territoriali – devono fare istanza di essere inseriti nell'elenco dei soggetti da accreditare trasmettendo il provvedimento di accreditamento.

4.1 - REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE. Per ottenere l'accreditamento i soggetti interessati devono possedere requisiti generali di partecipazione di seguito descritti:

1. assenza delle cause di esclusione previste dalla normativa in vigore per gli appalti pubblici, art. 80 del decreto legislativo n.50/2016 e successive modifiche e integrazioni;
2. iscrizione nel registro della C.C.I.A.A., se soggetto tenuto a tale obbligo;
3. scopo sociale congruente con la tipologia di servizio di offerta per la quale il soggetto intende proporsi, comprovato da copia dello Statuto per i soggetti non tenuti all'obbligo dell'iscrizione al registro della C.C.I.A.A.;
4. le cooperative sociali devono risultare iscritte nell'Albo delle società cooperative presso il Ministero delle attività Produttive per il tramite degli uffici delle Camere di commercio, istituito con D.M. 23.06.2004. Le Cooperative Sociali devono risultare iscritte nella corrispondente sezione del suddetto registro;
5. iscrizione al Registro Regionale di riferimento da almeno 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente Avviso;
6. essere in regola con l'applicazione della normativa relativa alla sicurezza sul luogo di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche), in materia di prevenzione infortunistica, di igiene del lavoro e rispettare le norme per il diritto al lavoro dei disabili;
7. applicare integralmente ai propri addetti il contratto nazionale del settore e i contratti integrativi, territoriali e aziendali vigenti, con particolare riferimento ai salari minimi contrattuali;
8. dichiarazione dei nominativi dei titolari/legali rappresentanti, amministratori o soci/dipendenti con poteri decisionali nel presente procedimento, ai fini del monitoraggio relativo al conflitto di interesse;
9. assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
10. possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva vigente alla data di invio dell'istanza di accreditamento;



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE B02

UFFICIO DI PIANO VIA GIUSEPPE MAZZINI N. 13

82018 - SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN) - C.F. 01752300622

Tel. e fax 0824/58214 e-mail aziendaconsortileb02@libero.it; aziendaconsortileb02@pec.it

11. assenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi;
12. assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, in dissesto economico, salvo il caso di concordato con continuità aziendale o, a loro carico, NON deve essere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
13. assenza di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la loro integrità o affidabilità; - assenza di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
14. assenza di annotazioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara o accreditamento;
15. assenza di violazioni relativo al divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
16. essere in regola con la disciplina sul diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

Inoltre, per partecipare alla presente procedura: il rappresentante legale, i membri del consiglio, i direttori tecnici, i soci dovranno essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

-Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 80 del D.Lgs. 50/ 2016, nei loro confronti NON dovrà essere stata pronunciata alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE B02

UFFICIO DI PIANO VIA GIUSEPPE MAZZINI N. 13
82018 - SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN) - C.F. 01752300622
Tel. e fax 0824/58214 e-mail aziendaconsortileb02@libero.it; aziendaconsortileb02@pec.it

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4.2 - REQUISITI SPECIFICI. Il richiedente deve essere in possesso di:

- esperienza maturata nel servizio per il quale si richiede l'accreditamento e/o in assistenza specialistica e/o tutoraggio educativo.
- Impiego di personale qualificato rispetto all'attività da espletare, ossia professionisti in possesso di Laurea magistrale in Pedagogia (LM85), ovvero Laurea in programmazione e gestione dei servizi educativi (LM50), ovvero Laurea specialistica in programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi, ovvero Laurea in Pedagogia (vecchio ordinamento) ovvero laurea magistrale in psicologia (LM51) ovvero laurea in psicologia vecchio ordinamento e iscrizione all'albo professionale.

4.3 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA. I soggetti interessati dovranno dimostrare la propria solidità economica e finanziaria, rispetto al regolare svolgimento delle attività per cui si chiede accreditamento, attraverso la presentazione di referenza bancaria rilasciata da istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della L. 1° settembre 1993, n. 385, dalla quale risulti che il richiedente ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità e/o la copia dei bilanci degli ultimi tre anni, con allegato una dichiarazione di possesso dei requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica”.

4.4 - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.

I Richiedenti:

1. devono disporre di Carta dei Servizi, contenente la descrizione complessiva del servizio offerto o dei servizi offerti anche in riferimento alla tipologia di persone a cui il soggetto gestore stesso si rivolge ovvero di impegnarsi a predisporla durante la fase di accreditamento;
2. devono essere in possesso di Polizza assicurativa per Responsabilità civile verso terzi per infortuni e danni, di polizza RCO, Responsabilità Civile verso i lavoratori e polizza RCA, o impegnarsi alla stipula delle stesse in caso di erogazione delle prestazioni, con adeguate coperture assicurative volte a garantire le persone destinatarie del servizio, gli operatori e i soggetti terzi per danni imputabili a soggetto erogatore o ad altri soggetti di cui debba rispondere. La polizza dovrà prevedere espressamente il risarcimento per i danni causati agli utenti e/o a terzi e ai loro beni in occasione delle prestazioni erogate, con ampia e totale



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE B02

UFFICIO DI PIANO VIA GIUSEPPE MAZZINI N. 13
82018 - SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN) - C.F. 01752300622
Tel. e fax 0824/58214 e-mail aziendaconsortileb02@libero.it; aziendaconsortileb02@pec.it

liberazione dell'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità, ove ricorresse l'instaurazione di un rapporto contrattuale con l'Azienda;

3. in particolare, la predetta assicurazione dovrà prevedere la prestazione della garanzia con massimali unici non inferiori a quelli rispettivamente indicati di seguito:
 - RCT - Euro 1 milione per sinistro, indipendentemente dal numero delle persone danneggiate;
 - RCO - Euro 1 milione per sinistro, indipendentemente dal numero dei prestatori d'opera infortunati;

Il Soggetto Accreditato è tenuto a comprovare, producendo copia della polizza all'Ufficio di Piano prima dell'inizio del servizio, l'avvenuta stipula della prescritta copertura assicurativa, la quale dovrà avere validità per tutta la durata della Convenzione.

Resta precisato che costituirà onere a carico del Soggetto Accreditato, il risarcimento dell'ammontare dei danni o di parte di essi che non risultino indennizzabili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della stipula di assicurazioni insufficienti.

Inoltre, i soggetti:

- devono disporre di una Organizzazione, di Personale e di dotazioni tecniche adeguate rispetto all'erogazione delle prestazioni per cui si chiede accreditamento, con particolare attenzione alle modalità di contenimento del turn over degli operatori (la sostituzione di un operatore deve essere garantita entro 3 giorni lavorativi);
- devono avere un Coordinatore/Referente del Servizio per cui si chiede accreditamento, con adeguata qualificazione professionale, secondo le eventuali previsioni normative nazionali e regionali. Il referente del servizio è la figura professionale che assicura la quotidiana presenza nella sede operativa del soggetto gestore per un tempo adeguato alle funzioni che deve svolgere e, comunque, la reperibilità in base alle esigenze del servizio stesso. Egli ha la responsabilità operativa del servizio e svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
 - a) programma, organizza e coordina le attività;
 - b) garantisce la corretta e piena attuazione dei piani personalizzati;
 - c) si coordina con i servizi sociali territoriali;
 - d) gestisce il personale impiegato.
- devono garantire idonea formazione continua agli operatori dedicati ai servizi per i quali viene richiesto l'accreditamento;
- devono adottare piani di programmazione e modalità di controllo dei risultati, da aggiornare annualmente, relativi a:
 - obiettivi generali e specifici del servizio;
 - azioni finalizzate a garantire la continuità assistenziale, attraverso il raccordo con altri servizi, strutture e Enti del territorio;
 - formazione del personale ed interventi per favorire l'inserimento del personale neo assunto e del personale volontario (affiancamento, tutoraggio ed altro);
 - prevenzione del burnout, nel quale sono individuati i fattori di rischio e pianificate almeno le seguenti attività:
 - riunioni organizzative degli operatori con periodicità almeno mensile;



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE B02

UFFICIO DI PIANO VIA GIUSEPPE MAZZINI N. 13

82018 - SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN) - C.F. 01752300622

Tel. e fax 0824/58214 e-mail aziendaconsortileb02@libero.it; aziendaconsortileb02@pec.it

- supervisione, con periodicità almeno semestrale, realizzata da personale di comprovata esperienza.
- Gli operatori che entrano in contatto con gli utenti non devono aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI e XII del codice penale, per i quali non è intervenuta la riabilitazione;
- durante il periodo di emergenza sanitaria devono svolgere le prestazioni nel rispetto dei Protocolli nazionali, regionali e locali al fine della riduzione del contagio e a salvaguardia della salute dei beneficiari, degli operatori e della comunità.

ART. 5 - PERSONALE: REQUISITI SPECIFICI E FUNZIONI

Per lo svolgimento del servizio, il soggetto accreditato dovrà avvalersi, anche nel caso di sostituzione – sotto la propria esclusiva responsabilità e senza che si possa in alcun modo prefigurare rapporto di lavoro subordinato con l'Amministrazione – di personale opportunamente qualificato (Pedagogista, Educatore/Educatrice professionale e/o psicologo/a iscritto/a all'albo professionale) ed esperto per gli interventi previsti. Il soggetto accreditato dovrà dichiarare, sotto propria responsabilità, di osservare nei confronti del personale tutte le norme dei vigenti contratti di lavoro del settore, quelle che regolano le assicurazioni sociali e previdenziali derivanti da leggi e da contratti di lavoro, nonché le norme sul collocamento in quiescenza.

Il soggetto accreditato è tenuto a fornire l'elenco nominativo del personale impiegato nell'espletamento delle attività, corredato di ogni dato necessario (anagrafe e residenza), incluso il CV. Il soggetto accreditato potrà inserire nel Servizio in parola volontari in misura complementare e comunque non sostitutiva rispetto all'organico previsto, dandone comunicazione preventiva alla direzione dell'azienda consortile che ne verifica il congruo utilizzo. Il soggetto accreditato dovrà assicurare, sempre e comunque, il numero sufficiente di operatori per lo svolgimento del servizio nel rispetto dei parametri previsti dalla vigente normativa di settore e del Regolamento Regione Campania 4/2014, restando a sua completa cura il pronto reperimento e la celere sostituzione in caso di assenze a qualsiasi titolo degli operatori stessi, con contestuale comunicazione all'Azienda Speciale Consortile B02. Lo stesso soggetto accreditato dovrà altresì curare il controllo orario e qualitativo del personale impiegato, e ciò in misura ordinaria e costante, fermo restando il diritto di verifiche e controlli in ogni momento da parte dell'Azienda Speciale Consortile B02. Sarà cura del soggetto accreditato provvedere regolarmente e mensilmente al pagamento delle spettanze in favore dei propri dipendenti e/o collaboratori, indipendentemente dalle erogazioni disposte in suo favore dall'Azienda B02, e ciò al fine di evitare disfunzioni, manchevolezze e malcontento da parte dei predetti operatori, a tutto danno degli utenti assistiti e del servizio stesso. Il soggetto accreditato si impegna a trasmettere all'Azienda Speciale Consortile B02 l'elenco del personale e delle relative qualifiche, la nomina del coordinatore del servizio nonché a informare l'Azienda B02 ogni variazione al riguardo.

ART 6 -TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI ACCREDITAMENTO

Al fine di procedere alla prima costituzione del Catalogo Servizi e Prestazioni, il soggetto richiedente dovrà presentare istanza di accreditamento, sottoscritta digitalmente, all'indirizzo pec aziendaconsortileb02@pec.it entro le ore 12.00 del giorno 27.02.2023.



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE B02

UFFICIO DI PIANO VIA GIUSEPPE MAZZINI N. 13
82018 - SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN) - C.F. 01752300622
Tel. e fax 0824/58214 e-mail aziendaconsortileb02@libero.it; aziendaconsortileb02@pec.it

È possibile ottenere chiarimenti mediante la proposizione dei quesiti da inviare a mezzo pec al seguente indirizzo aziendaconsortileb02@pec.it entro e non oltre **le ore 12.00 del 22.02.2023**.

Le faq con le relative risposte saranno pubblicate sul sito istituzionale dell'Azienda Consortile B02 nella sezione "*Nuovo Albo Pretorio*" e nella sezione "*Avvisi*".

Successivamente, e fino alla scadenza della validità del catalogo, la procedura sarà riattivata prevedendo aggiornamenti del catalogo con cadenza trimestrale. Per l'intera durata del periodo di apertura della presente procedura di accreditamento, il fornitore avrà a disposizione un link messo a disposizione dall'Azienda, attraverso il quale accedere alla propria area riservata e rendicontare le prestazioni rese. Ciascun soggetto richiedente l'accreditamento, dovrà "dichiarare", all'interno dell'istanza, il possesso di tutti i requisiti sopra definiti, in relazione alla propria tipologia giuridica. Le dichiarazioni sostitutive sono presentate e sottoscritte in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata, obbligatoriamente la seguente documentazione:

- a) Copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante;
- b) Copia dello Statuto e/o Atto costitutivo (con evidenziato lo scopo sociale)
- c) Copia bando di accreditamento controfirmato digitalmente per accettazione;
- d) Carta dei servizi aggiornata/CV aziendale;

I soggetti già in possesso del provvedimento di accreditamento alla domanda di partecipazione devono allegare copia del provvedimento di accreditamento per il servizio di Assistenza domiciliare di sostegno alla famiglia e alla genitorialità (cod nom. C3) – servizi domiciliari e territoriali – ai sensi del Regolamento n. 4/2014.

La mancata presentazione degli allegati su citati comporta l'esclusione immediata dalla procedura di accreditamento.

ART 7 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE, VERIFICA DEI REQUISITI E PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO

Le domande di iscrizione verranno istruite dal personale in forza in forza all'Azienda, che procederà alla verifica del possesso dei requisiti tramite l'esame documentale, il controllo della regolarità delle autocertificazioni. L'ammissione all'Elenco avverrà previa verifica dei requisiti previsti. La mancanza, anche sopravvenuta, di uno dei requisiti dovuti per l'iscrizione di cui all'art. 6, comporterà l'esclusione dall'elenco. Ai sensi di quanto previsto all'art.71 del D.P.R.445/2000, l'Amministrazione ha facoltà di effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni sostitutive prodotte dagli interessati. In caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di atti contenenti dati non rispondenti a verità, verrà applicato quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000. La Commissione, dopo aver esaminato le domande pervenute e la relativa documentazione, formerà l'Elenco oggetto del presente avviso. L'Elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda.

Art. 8 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL VOUCHER SOCIALE

L'assegnazione dei suddetti interventi genera il "diritto" alla loro fruizione presso i soggetti accreditati, attraverso l'utilizzo di "voucher sociali" digitali che saranno visibili nell'area dedicata al beneficiario. Infatti, a ciascun soggetto beneficiario vengono assegnati i corrispondenti "titoli" digitali, secondo quanto previsto dal PEI, del valore corrispondente alla tariffa unitaria pattuita in



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE B02

UFFICIO DI PIANO VIA GIUSEPPE MAZZINI N. 13
82018 - SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN) - C.F. 01752300622
Tel. e fax 0824/58214 e-mail aziendaconsortileb02@libero.it; aziendaconsortileb02@pec.it

fase di accreditamento. Il soggetto beneficiario fruisce del proprio piano assistenziale “spendendo” i propri “voucher sociali”, scegliendo liberamente il fornitore specializzato preferito.

ART 9 - L'AVVIO DEL SERVIZIO

L'avvio del servizio, si attiva a decorrere dalla data di avvio riportata in area riservata.

Dopo la scelta del beneficiario, il soggetto accreditato ha accesso alla Scheda Utente, sulla piattaforma messa a disposizione dall'Azienda, ove può verificare il numero delle ore assegnato dall'operatore sociale.

Il Soggetto accreditato provvede alla comunicazione di inizio attività, inviando il calendario degli interventi. Il Soggetto Attuatore è tenuto a comunicare tutti gli Operatori coinvolti nell'erogazione delle prestazioni, descrivendone, la qualifica professionale, il livello contrattuale di impiego e trasmettendo copia del C.V..

Il Soggetto Accreditato si impegna con il proprio personale di contatto a realizzare e gestire:

- un colloquio informativo a domicilio;
- l'organizzazione dell'incontro con l'operatore che svolgerà l'intervento di concerto con l'assistente sociale territorialmente competente;
- l'informativa sulla riservatezza e privacy della prestazione;
- il progetto d'intervento, sulla base dei bisogni individuati dall'Assistente Sociale, con attenzione agli obiettivi di intervento e alle azioni da svolgere.

ART. 10 – IL CONSUMO DEI VOUCHER

Dopo l'invio della comunicazione di inizio attività, il soggetto accreditato è tenuto ad erogare il servizio in conformità al piano redatto per il nucleo.

Il beneficiario ha, in ogni caso, il diritto di interrompere il programma solo previa comunicazione al servizio sociale territoriale o modificare il soggetto accreditato fornitore dando preavviso entro il giorno 10 del mese di interruzione o modifica.

La modifica del soggetto accreditato fornitore, sarà effettuato con il coinvolgimento dell'assistente sociale territoriale, al fine di verificarne le motivazioni e l'efficacia socio assistenziale.

ART. 11 - RENDICONTAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

L'Azienda mette a disposizione del soggetto accreditato un'area riservata sulla piattaforma ascb2.it per la rendicontazione di ciascuna prestazione. Il soggetto accreditato dovrà inserire nel modulo digitale predisposto i seguenti dati: nome utente, nome operatore, prestazione erogata, data delle singole prestazioni, numero di ore prestate per singolo giorno che dovranno essere necessariamente multipli di trenta minuti. La rendicontazione digitale dovrà essere effettuata entro e non oltre il decimo giorno del mese successivo a quello di effettiva erogazione delle prestazioni.

Al termine di ciascuna prestazione, il soggetto accreditato esecutore emette, bimestralmente, fattura intestata all'Azienda e riportante il nominativo del servizio e la relativa quantità. La fattura dovrà trovare corrispondenza con i report di rendicontazione precedentemente elaborati.

Il soggetto accreditato provvederà a fornire alle assistenti sociali territoriali, in formato cartaceo ed informatizzato, le relazioni mensili sull'andamento del servizio per ciascun nucleo familiare.



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE B02

UFFICIO DI PIANO VIA GIUSEPPE MAZZINI N. 13
82018 - SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN) - C.F. 01752300622
Tel. e fax 0824/58214 e-mail aziendaconsortileb02@libero.it; aziendaconsortileb02@pec.it

Preliminarmente all'emissione della fattura bimestrale, il soggetto accreditato dovrà, trasmettere la relativa documentazione giustificativa (es. schede presenze operatori, relazioni periodiche, ecc.) sia tramite consegna a mano, sia all'indirizzo pec aziendaconsortileb02@pec.it.

Reiterati ritardi o mancati adempimenti nell'esecuzione del servizio e nella relativa rendicontazione dello stesso, comportano l'applicazione di penali di cui al successivo articolo e la cancellazione dall'albo dei fornitori accreditati.

ART. 12 - PENALI

L'Azienda applica le penali nel caso in cui il soggetto accreditato non adempia o adempia parzialmente o in ritardo agli obblighi a suo carico previsti nel presente Avviso, fatta salva comunque la facoltà di chiedere il risarcimento di eventuali ulteriori danni. L'applicazione delle penali non solleva il soggetto accreditato dalle responsabilità civili, amministrative e penali assunte con la sottoscrizione della convenzione e che dovessero derivare da dolo, negligenza, imperizia o imprudenza. È fatto pertanto salvo il diritto dell'Ufficio di Piano al risarcimento del maggior danno. Le penali di cui al presente articolo si intendono cumulabili tra loro. Indipendentemente da quanto previsto nel presente articolo, qualora il soggetto accreditato non adempia correttamente alle obbligazioni di sua competenza, l'Azienda può risolvere il contratto e stabilire la cancellazione dall'elenco delle ditte accreditate. Sarà data facoltà al beneficiario di scegliere tra gli ulteriori fornitori l'esecuzione totale o parziale dei servizi omessi, addebitando i relativi costi ed i danni causati dal Soggetto accreditato inadempiente.

Indicatore	Descrizione penalità
Mancata attivazione del servizio entro 20 giorni dalla richiesta	€ 500,00 per ogni violazione
Reiterati ritardi o uscite anticipate del personale impiegato nello svolgimento dei servizi	€ 200,00 per ogni violazione.
Mancata sostituzione di operatori assenti ovvero ritardo nella sostituzione	€ 200,00 per ogni operatore non sostituito e per ogni giorno di mancata sostituzione.
Impiego di personale non qualificato (anche supplente)	€ 750,00 per ogni unità di personale non qualificato.
Comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza nei confronti dell'utenza	€ 500,00 per ciascuna violazione.
Inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni riguardanti il servizio svolto	€ 1.000,00 per ogni violazione

L'applicazione di ogni penale è preceduta da formale contestazione scritta dell'inadempienza, comunicata con ogni mezzo (posta elettronica, etc.), alla quale il Soggetto Accreditato ha la facoltà di presentare controdeduzioni scritte entro le 48 ore successive alla ricezione della contestazione.

Analogamente l'Ufficio di Piano potrà procedere a contestazioni a fine intervento sulla base delle risultanze acquisite.

La misura della penale, viste le controdeduzioni del Soggetto Accreditato, sarà stabilita dall'Ufficio di Piano in relazione all'entità delle infrazioni rilevate e alla loro frequenza. Ciascuna penale sarà applicata con semplice comunicazione scritta e senza formalità particolari; il relativo importo sarà



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE B02

UFFICIO DI PIANO VIA GIUSEPPE MAZZINI N. 13
82018 - SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN) - C.F. 01752300622
Tel. e fax 0824/58214 e-mail aziendaconsortileb02@libero.it; aziendaconsortileb02@pec.it

trattenuto dal corrispettivo dovuto a saldo e non ancora liquidato al Soggetto convenzionato. Il soggetto accreditato è tenuto ad emettere note di credito per un importo pari alle penalità irrogate.

ART. 13 - PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

La spesa connessa all'erogazione delle prestazioni integrative è finanziata integralmente con il FNPS 2019-2020-2021. L'Azienda liquiderà quanto dovuto, a seguito di rendicontazione bimestrale. Dall'importo della fattura sarà detratto l'ammontare delle eventuali penalità applicate.

Il pagamento avverrà previo accertamento da parte del referente dell'Ufficio di Piano del servizio reso in termini di qualità e quantità, in relazione agli obblighi contrattuali. Allo scopo il soggetto accreditato provvederà a documentare le ore effettivamente prestate dagli operatori, tramite l'invio agli uffici amministrativi dell'Azienda Speciale Consortile B02 delle presenze ovvero di report di rendicontazione.

ART. 14 - CAUSE DI RISOLUZIONE

L'Azienda si riserva la facoltà di risolvere immediatamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., la convenzione in danno del soggetto accreditato nei seguenti casi:

- mancato avvio del servizio;
- interruzione del servizio senza giusta causa;
- inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti, dei contratti collettivi di lavoro e degli obblighi previsti nel presente bando e relativi allegati;
- apertura di una procedura di fallimento a carico del soggetto accreditato;
- sopravvenute cause di esclusione e sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;
- sopravvenuta condanna definitiva del rappresentante per un reato contro la Pubblica Amministrazione;
- gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente capitolato che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia;
- gravi violazioni degli obblighi previsti nei criteri di accreditamento e nell'erogazione delle prestazioni;
- impiego continuativo e reiterato di personale professionale non idoneo, non qualificato e non in possesso di regolare contratto di lavoro;
- mancata attivazione di interventi richiesti in modo continuativo;
- reiterati ritardi nella sostituzione di operatori assenti;
- reiterati comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza nei confronti dell'utenza;
- reiterati ritardi nella presentazione della documentazione relativa all'attività svolta, alla scadenza fissata e/o concordata;
- reiterata inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni riguardanti il servizio svolto;

Qualora vengano verificate le suddette gravi inadempienze o la perdita dei requisiti prescritti si procederà a formale notifica di avvio del procedimento di risoluzione; il soggetto accreditato avrà tempo 10 giorni per fornire spiegazioni che, se ritenute esaustive, definiranno il procedimento dando luogo solo alle penalità indicate nei precedenti Articoli e/o alla risoluzione della convenzione.



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE B02

UFFICIO DI PIANO VIA GIUSEPPE MAZZINI N. 13
82018 - SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN) - C.F. 01752300622
Tel. e fax 0824/58214 e-mail aziendaconsortileb02@libero.it; aziendaconsortileb02@pec.it

ART. 15 - RECESSO UNILATERALE DEL CONTRATTO

L'Azienda B02 potrà recedere unilateralmente dalla convenzione con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi al fornitore con Pec, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ai sensi del 2° comma dell'art. 1373 c.c.. In tal caso il fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni della convenzione e non potrà avanzare alcuna pretesa risarcitoria, o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

ART. 16 - RESPONSABILITÀ PER DANNI

Il Soggetto Accreditato è interamente ed esclusivamente responsabile di eventuali danni che possano per qualsiasi motivo verificarsi in dipendenza dello svolgimento del rapporto contrattuale, sia a carico del rappresentante legale del Soggetto che delle persone di cui si avvale, sia per gli incidenti che comunque possano derivare ai medesimi in conseguenza o in connessione all'espletamento del servizio stesso. Il soggetto accreditato è inoltre interamente ed esclusivamente responsabile di tutti i danni che comunque per l'esecuzione del servizio possano derivare ai beneficiari o a terzi, a persone, a cose o animali.

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi delle vigenti disposizioni l'accreditato è designato quale "Responsabile esterno del trattamento" dei dati personali e sensibili dei beneficiari e dei loro familiari; i dati saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio. Il soggetto accreditato si impegna a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio.

L'accreditato dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni a carico del responsabile del trattamento e si impegna a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento. Responsabile esterno del trattamento provvede alla designazione degli "Incaricati del trattamento", cui impartisce le istruzioni del caso, finalizzate alla protezione dei dati personali trattati. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del d.lgs. n.196/2003, come integrato e modificato a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento UE n°679/2016 nella procedura di accreditamento saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 come integrato e modificato a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento UE n°679/2016, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici. I soggetti accreditati si obbligano a non portare a conoscenza di terzi, informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, di cui vengano a conoscenza in forza del presente impegno garantendo l'adempimento dello stesso obbligo da parte di tutto il proprio personale.

ART. 18 - RAPPORTO GIURIDICO TRA ENTE E SOGGETTO ACCREDITATO

Nessun rapporto di lavoro viene, con la sottoscrizione della Convenzione di accreditamento, ad instaurarsi tra l'assuntore del servizio e l'Azienda Speciale Consortile B02, né tra questo e le persone di cui i soggetti accreditati si avvalgono per l'esecuzione della prestazione. Tutti i rapporti giuridici ed economici, comunque, inerenti a tali persone fanno carico esclusivamente ed integralmente ai



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE B02

UFFICIO DI PIANO VIA GIUSEPPE MAZZINI N. 13
82018 - SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN) - C.F. 01752300622
Tel. e fax 0824/58214 e-mail aziendaconsortileb02@libero.it; aziendaconsortileb02@pec.it

soggetti accreditati. Tutti i quesiti relativi alla presente procedura dovranno essere formulati dai Soggetti esclusivamente a mezzo pec.

ART. 19 - VERIFICHE E CONTROLLI

L'Azienda si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che il soggetto accreditato possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza di tutte le disposizioni contrattuali. Attraverso proprio personale provvederà all'organizzazione di azioni di monitoraggio, controllo e ispezione. A tal fine, tutti i documenti e le informazioni attinenti al servizio erogato dovranno essere immediatamente disponibili, ed esibiti o comunicati a semplice richiesta (UNILAV, copia del contratto, buste paga e documentazione attestante il pagamento dei compensi spettanti, versamenti previdenziali ed assistenziali erogati a valere sul progetto, F24 quietanzato e relativo prospetto di riconciliazione elaborato dall'azienda e firmato dal legale rappresentante attestante l'ammontare dei versamenti previdenziali, assistenziali e fiscali erogati a valere sul progetto per singolo nominativo etc.).

Qualora dal controllo, il servizio dovesse risultare non conforme agli accordi contrattuali, gli uffici preposti notificheranno l'inadempimento, formuleranno per iscritto le relative prescrizioni e le comunicheranno con ogni mezzo al fornitore; quest'ultimo dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate con ogni tempestività e comunque entro le 48 ore successive alla ricezione delle prescrizioni. Sono attivati, attraverso la piattaforma "on line" o con strumenti cartacei, rilevazioni di "customer satisfaction" presso i nuclei familiari. L'esito negativo della rilevazione sarà notificato al soggetto accreditato. Il ripetersi dell'esito negativo della rilevazione sarà considerato grave inadempimento. L'Azienda al ripetersi dell'esito negativo avrà facoltà di recedere dalla Convenzione mediante comunicazione scritta, trasmessa tramite PEC.

ART. 20- FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione della convenzione sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà trasferita all'autorità giurisdizionale competente (Foro di Benevento).

ART. 21 - DISPOSIZIONI FINALI

All'atto dell'avvenuto accreditamento, il soggetto accreditato si considererà a perfetta conoscenza delle modalità con cui dovrà essere espletato il servizio specificato nel presente bando. L'Azienda Speciale Consortile B02 da parte sua, notificherà al soggetto affidatario tutti i provvedimenti amministrativi che potrebbero comportare variazioni alla situazione iniziale. Per quanto non espressamente contemplato nel presente bando si fa rinvio oltre che alle norme del c.c., alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

IL DIRETTORE

Dott.ssa Michela Barbato

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.L.39/93*